Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 22 luglio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1974, n. **274**.

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio della provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione l'intero territorio della provincia di Bergamo;

Visto il voto 20 gennaio 1972, n. 1951/71, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentita la regione Lombardia ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, giusta delibera 10 maggio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nell'intero territorio della provincia di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 63. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **275**.

Concessione alla scuola sottufficiali di pubblica sicurezza dell'uso della bandiera nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 settembre 1930;

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Visto il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

E' concesso alla scuola sottufficiali di pubblica sicurezza l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1974

LEONE

TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 53. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974, n. **276**.

Rettifica del numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura, dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1971, n. 895, recante le norme di esecuzione dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1973, n. 45, con il quale la popolazione residente di ciascun comune della Repubblica censita al 24 ottobre 1971 è stata dichiarata popolazione legale;

Considerata la richiesta del comune di Messina tendente alla rettifica del dato della propria popolazione residente in dipendenza del reperimento, successivamente alla conclusione delle operazioni di rilevazione condotte dallo stesso comune, di unità sfuggite al censimento;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 4016 del 1° marzo 1974 con la quale viene riferito in merito ai rigorosi accertamenti disposti d'intesa con il Ministero dell'interno in ordine ai fogli di censimento trasmessi dal comune di Messina relativamente alle predette unità sfuggite al censimento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dato della popolazione residente del comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971, da considerare popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, risulta determinato in 250.656 unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 62. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Raffaele Coscarella;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Natale Vitale è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte, in sostituzione del dott. Raffaele Coscarella.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 100

(5813)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Piemonte;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Giuseppe Bellisario, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Enrico Sandrelli, referendario della Corte dei conti è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte, in sostituzione del dott. Giuseppe Bellisario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 103

(5814)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Autorizzazione, fino al 30 giugno 1974, alla commercializzazione di quintali 12.000 di sementi di riso con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che le riserve di sementi di riso delle varietà « Romeo », « Rosa Marchetti » e « Vialone Nano », conformi alle condizioni della purezza specifica fissate per la certificazione, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di dette varietà per la campagna di semina 1974;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo all'ammissione temporanea alla commercializzazione, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le sementi delle predette varietà di riso, ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per quanto concerne la purezza specifica;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in data 22 aprile 1974;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 30 giugno 1974, la commercializzazione di sementi di riso della categoria « certificata di seconda riproduzione » delle varietà « Romeo », « Rosa Marchetti » e « Vialone Nano » per le quantità e il requisito ridotto, relativo al contenuto massimo di grani rossi, a fianco di ciascuno indicati:

« Romeo »: q.li 5.000; n. 15 grani rossi per 500 grammi;

« Rosa Marchetti »: q.li 4.000; n. 20 grani rossi per 500 grammi;

« Vialone Nano »: q.li 3.000; n. 20 grani rossi per 500 grammi.

L'etichetta ufficiale dovrà indicare il contenuto massimo di grani rossi sopra specificato.

Roma, addì 15 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LO BIANCO

(5823)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 7 febbraio 1972, n. 188, con il quale la amministrazione provinciale di Agrigento ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada « Circonvallazione dell'abitato di San Biagio Platani », che ha inizio dalla strada provinciale « S. Angelo-S. Biagio » e, circuitando l'abitato del comune di San Biagio Platani, raggiunge la strada provinciale « S. Biagio-Casteltermini » dell'estesa di km. 1 + 400;

Visto il voto 11 dicembre 1973, n. 967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 1 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5647)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 139, con il quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha chiesto fra l'altro la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Pastena-confine di Lenola » che si diparte dalla strada provinciale « Castro-Pastena-Pico » e termina al confine di Lenola innesto strada provinciale « Ambrifi-Pastena », dell'estesa di km. 3 + 500;

Visto il voto 5 marzo 1974, n. 102, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 3 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 108/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica del « Crotallo » compresa tra il km. 7 + 226 della strada provinciale « Latina-Latina scalo » ed il km. 62 + 875 della strada statale « Appia », dell'estesa di km. 4 + 680;

Visto il voto 15 gennaio 1974, n. 1076, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 4 + 680 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5645)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 123 del 17 gennaio 1973, con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « dalla strada statale n. 106 alla strada provinciale per Melissa » della lunghezza di km. 7 + 100;

Visto il voto n. 724 dell'11 settembre 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 7 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5646)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Tariffa nazionale di vendita dei galenici preparati secondo il Formulario nazionale dalle officine farmaceutiche autorizzate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1966, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, con il quale è stato approvato il testo della VIII edizione della « Farmacopea ufficiale » della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1973, con il quale è stata aggiornata la predetta tariffa, limitatamente ai medicamenti preparati integralmente in farmacia e dal farmacista;

Sentita la commissione consultiva per la revisione della tariffa ufficiale dei medicinali e per la determinazione del prezzo delle specialità medicinali nominata con decreto ministeriale 27 giugno 1973, che nella riunione del 3 ottobre 1973 ha espresso parere favorevole;

Sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, che ha espresso parere non favorevole in merito a quanto proposto;

Ritenuto tuttavia che importanti ragioni di ordine sanitario e sociale esigono l'immediata approvazione della tariffa allegata al presente decreto considerata la necessità che, in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina sulla produzione galenica prevista dalla Farmacopea ufficiale VIII edizione si debba rimuovere ogni ostacolo alla pratica attuazione di tale disciplina onde rendere possibile la sollecita immissione in commercio di preparazioni medicinali le quali, per il basso costo e per il largo impiego in terapia, rivestono notevole importanza sociale;

Valutata altresì la nota esigenza di approvvigionamento di dette preparazioni da parte degli enti mutualistici;

Atteso che nella seduta della commissione prezzi in data 12 giugno 1974 non è stata ravvisata l'opportunità di stabilire per le preparazioni galeniche preconfezionate prezzi di vendita al pubblico, sui quali peraltro si era avuto il consenso della Federazione degli ordini dei farmacisti, più alti di quelli attualmente vigenti per le specialità medicinali di analoga composizione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, allegata al presente decreto, la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicamenti che possono essere preparati, secondo le norme contenute nel formulario nazionale costituente il terzo volume della VIII edizione della Farmacopea ufficiale, dalle officine farmaceutiche autorizzate dal Ministero della sanità alla produzione di preparati galenici.

Art. 2.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei preparati galenici, riportato nell'allegata tabella, gli istituti ed enti, indicati nell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, hanno diritto allo sconto nella misura e con le modalità previste dalle citate leggi.

Art. 3.

Per i medicinali preparati integralmente in farmacia e dal farmacista resta in vigore la tariffa nazionale dei medicinali, approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1973.

Art. 4.

La presente tariffa sarà riveduta dal Ministero della sanità, sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, dopo un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

FORMULARIO GALENICO NAZIONALE

CAPSULE

Capsule di piperazina	n. 20	L. 380

COLLIRI

Collirio di atropina	10 ml	L. 220
Collirio di fluoresceina	10 »	» 240
Collirio di idrocortisone e neomicina	10 »	» 400
Collirio di nafazolina	10 »	» 240
Collirio di omatropina	10 »	» 250
Collirio di pilocarpina	10 »	» 240
Collirio di zinco solfato	10 »	» 240

COMPRESSE E CONFETTI

Compresse di acido acetilsalicilico	n. 20	L. 140
Confetti di acido acetilsalicilico	» 20	» 270
Compresse di acido acetilsalicilico con caffeina	» 20	» 200
Compresse di acido acetilsalicilico con chinina	» 20	» 380
Compresse di acido acetilsalicilico con fenacetina	» 20	» 200
Compresse di acido ascorbico 250 mg	» 20	» 260
Compresse di acido ascorbico 500 mg	» 20	» 280
Compresse di acido deidrocolico	» 20	» 400
Compresse di acido glutammico	» 50	» 475
Confetti di aloe composto	» 20	» 170
Compresse di amminofenazone 300 mg	» 10	» 180
Compresse di amminofenazone 100 mg	» 10	» 150
Compresse di amminofenazone composto	» 20	» 220
Compresse di amminofenazone con barbiturico	» 20	» 220
Confetti di amminofenazone con fenilbutazone	» 20	» 300

Confetti di amminofillina	n. 20	L. 260
Confetti di amminofillina composta	» 20	» 330
Compresse antiacide bismutate	» 20	» 320
Confetti antispastici	» 20	» 350
Confetti antispastici forti	» 10	» 260
Compresse di atropina	» 20	» 180
Compresse di barbitale	» 10	» 140
Confetti di bile composta	» 20	» 200
Compresse di bismuto e magnesia	» 20	» 180
Compresse di bismuto e oppio	» 20	» 250
Confetti di cascara	» 20	» 150
Confetti di cascara e aloe	» 20	» 155
Compresse di chinidina	» 20	» 1.000
Confetti di chinina	» 20	» 550
Confetti di chinina composta	» 20	» 320
Compresse di codeina composta	» 20	» 270
Compresse di colchicina	» 20	» 240
Compresse di difenidrammina	» 20	» 265
Confetti di digitale	» 20	» 290
Compresse di digossina	» 20	» 320
Compresse di efedrina	» 20	» 200
Compresse di esamina	» 20	» 150
Compresse di esamina citrica	» 20	» 180
Confetti di esamina composta	» 20	» 220
Confetti di fenilbutazone	» 20	» 300
Compresse di fenitoina	» 20	» 180
Compresse di fenobarbitale 20 mg	» 10	» 100
Compresse di fenobarbitale 50 mg	» 20	» 150
Compresse di fenobarbitale 100 mg	» 10	» 125
Confetti di fenobarbitale composto	» 20	» 190
Compresse di fenolftaleina	» 20	» 150
Confetti di ferro gluconato	» 20	» 300
Compresse di idroclorotiazide 25 mg	» 20	» 260
Compresse di idroclorotiazide 50 mg	» 20	» 270
Compresse di iodoclorossichinolina	» 20	» 275
Compresse di isoniazide	» 50	» 290
Compresse di mepiramina 40 mg	» 20	» 280
Compresse di mepiramina 100 mg	» 20	» 300
Compresse di meprobamato	» 20	» 280
Confetti di meprobamato composto	» 20	» 300
Confetti di metionina	» 20	» 300
Confetti di metionina e colina	» 50	» 600
Compresse di nitrofurantoina	» 20	» 300
Compresse di nitrofurantoina con papaverina	» 20	» 310
Compresse di nitroglicerina	» 20	» 160
Confetti di pancreatina	» 20	» 300
Compresse di potassio permanganato	» 20	» 200
Compresse di potassio solfoguaiacolato composto	» 20	» 180
Compresse di reserpina 0,1 mg	» 50	» 280
Compresse di reserpina 0,25 mg	» 40	» 250
Compresse di saccarina	» 100	» 240
Compresse di sodio bicarbonato	» 50	» 100
Compresse di sodio citrato	» 20	» 100
Confetti di sodio salicilato	» 50	» 265
Compresse di solfadiazina	» 20	» 230
Compresse di solfadimetossina	» 20	» 500
Compresse di solfaguanidina	» 20	» 200
Compresse di solfametossipiridazina	» 12	» 400
Compresse di stricnina	» 20	» 160
Compresse di teobromina	» 20	» 230
Compresse di teobromina barbituriche	» 20	» 250
Compresse di teobromina papaverina	» 20	» 300
Compresse di teofillina composta	» 20	» 260
Compresse di tolbutamide	n. 20	L. 400
Confetti di valeriana	» 20	» 180
Confetti valero-barbiturici	» 20	» 190

GOCCE

Gocce di china composta	30 ml	L. 350
Gocce di codeina	20 »	» 370
Gocce di digitossina	10 »	» 200
Gocce di digossina	20 »	» 380
Gocce di efedrina	20 »	» 330
Gocce di ergometrina	10 »	» 360
Gocce di ergotamina	10 »	» 370
Gocce di etilmorfina	20 »	» 360
Gocce di laudano	5 »	» 250
Gocce di nichetamide	20 »	» 280
Gocce di nichetamide con efedrina	20 »	» 290
Gocce di pentetrazolo	20 »	» 290
Gocce di potassio ioduro	20 g	» 270

INALAZIONI

Alcool mentolato	30 g	L. 300
Inalazioni balsamiche	25 »	» 250

INSTILLAZIONI AURICOLARI E NASALI

Instillazioni auricolari di amminofenazone composto	20 g	L. 250
Instillazioni auricolari di argento proteinato	20 »	» 220
Instillazioni auricolari di glicerina fenica	20 »	» 220
Instillazioni auricolari di glicerina fenica composta	20 »	» 220
Instillazioni nasali di argento proteinato per bambini	10 »	» 180
Instillazioni nasali di argento proteinato per adulti	10 »	» 180
Instillazioni nasali di fenilefrina	10 ml	» 180
Instillazioni nasali di fenilefrina composta	10 »	» 200
Instillazioni nasali di nafazolina	10 »	» 200
Instillazioni rinobalsamiche per bambini	20 g	» 200
Instillazioni rinobalsamiche per adulti	20 »	» 220
Instillazioni rinoefedriniche	15 »	» 180

LINIMENTI

Linimento antireumatico	100 g	L. 300
Linimento saponato con canfora	30 »	» 220

POLVERI

Polvere antiacida bismutata	100 g	L. 220
Polvere antiacida con belladonna	100 »	» 200
Polvere astringente antisettica per soluzione estemporanea	10 buste da 10 g	» 250
Polvere aspersoria di magnesio carbonato	100 g	» 230
Talco mentolato	100 »	» 220
Talco mento-canforato	100 »	» 220
Talco mento-salicilico	100 »	» 220
Polvere di zinco mentolato	100 »	» 240

POMATE

Crema all'acetato di alluminio	30 g	L. 240
Crema all'istamina	30 »	» 270
Crema antiallergica	30 »	» 250
Crema antireumatica	30 »	» 250

Preparato	Quantità			Prezzo
Amido glicerolato	30	g	L.	180
Pasta di Lassar	30	»	»	180
Pasta di zinco all'acqua	50	»	»	200
Pasta molle di Unna	250	»	»	400
Unguento di ammonio solfoittiolato	30	»	»	200
Unguento analgesico	30	»	»	250
Unguento antiemorroidale	30	»	»	370
Unguento antireumatico	30	»	»	250
Unguento di bacitracina composto	15	»	»	750
Unguento balsamico	30	»	»	250
Unguento di benzoato di benzile	30	»	»	270
Unguento di catrame 5%	50	»	»	210
Unguento di catrame 10%	50	»	»	210
Unguento di crisarobina	100	»	»	350
Unguento di idrocortisone	30	»	»	520
Unguento di idrocortisone e iodoclorossichinolina	30	»	»	530
Unguento di idrocortisone e neomicina	30	»	»	530
Unguento di idrocortisone e neomicina (uso oftalmico)	5	»	»	400
Unguento iodo-iodurato	30	»	»	250
Unguento ittioformio	30	»	»	240
Unguento mercuriale	30	»	»	350
Unguento mercuriale mite	30	»	»	280
Unguento di mercurio ossido giallo	30	»	»	240
Unguento di mercurio ossido giallo 1% (uso oftalmico)	10	»	»	350
Unguento di mercurio ossido giallo 2% (uso oftalmico)	10	»	»	350
Unguento mercuro-salicilico	30	»	»	350
Unguento di neomicina	30	»	»	350
Unguento solfo-alcalino	100	»	»	300
Unguento solfo-salicilico	30	»	»	200
Unguento zinco ossido	30	»	»	220
Unguento di zinco solfoittiolato	30	»	»	225

PREPARAZIONI PER USO PARENTERALE

Preparato	N.	f. da		ml		Prezzo
Fiale di adrenalina 1 mg	5	f. da	1	ml	L.	250
Fiale di adrenalina 0,5 mg	5	»	1	»	»	250
Fiale di amminofillina 200 mg	10	»	2	»	»	400
Fiale di amminofillina 200 mg	5	»	10	»	»	350
Fiale di apomorfina	3	»	1	»	»	220
Fiale di atropina	5	»	1	»	»	250
Fiale benzo-bromurate	5	»	10	»	»	300
Fiale di bismuto salicilato 50 mg	10	»	1	»	»	360
Fiale di bismuto salicilato 100 mg	10	»	1	»	»	380
Fiale di bismuto salicilato 200 mg	10	»	2	»	»	450
Fiale di caffeina 100 mg	5	»	1	»	»	250
Fiale di caffeina 250 mg	5	»	2	»	»	260
Fiale di calcio bromuro	5	»	10	»	»	350
Fiale di calcio cloruro	5	»	10	»	»	350
Fiale di canfora	10	»	2	»	»	350
Fiale di chinina	10	»	2	»	»	800
Fiale di digitossina 0,25 mg	5	»	1	»	»	250
Fiale di digitossina 0,1 mg	5	»	1	»	»	250
Fiale di digossina	5	»	1	»	»	260
Fiale di efedrina 10 mg	5	»	1	»	»	250
Fiale di efedrina 25 mg	5	»	1	»	»	250
Fiale di emetina	10	»	1	»	»	800
Fiale di ergometrina	5	»	1	»	»	300
Fiale di ergotamina	5	»	1	»	»	300
Fiale di fenobarbitale	5	»	2	»	»	260
Fiale iodo-iodurate 1°	5	»	1	»	»	250
Fiale iodo-iodurate 2°	5	»	2	»	»	260
Fiale di meperidina	5	»	2	»	»	260
Fiale di morfina	2	f. da	1	ml	L.	180
Fiale di morfina	5	»	1	»	»	260
Fiale di morfina e atropina	2	»	1	»	»	185
Fiale di morfina e atropina	5	»	1	»	»	270
Fiale di nicotinammide 50 mg	10	»	1	»	»	240
Fiale di nicotinammide 100 mg	10	»	2	»	»	290
Fiale di papaverina 30 mg	5	»	2	»	»	240
Fiale di papaverina 50 mg	5	»	3	»	»	250
Fiale di pentetrazolo	5	»	1	»	»	250
Fiale di procaina 20 mg	10	»	2	»	»	250
Fiale di procaina 100 mg	5	»	5	»	»	250
Fiale di procaina con adrenalina	10	»	1	»	»	270
Fiale di stricnina	5	»	1	»	»	250

Preparato	N.			ml		Prezzo
Soluzione di sodio cloruro 0,9% (fiale o flaconi)	1	»	3	»	»	40
	2	»	3	»	»	70
	3	»	3	»	»	100
	4	»	3	»	»	130
	5	»	3	»	»	160
	6	»	3	»	»	190
	7	»	3	»	»	220
	8	»	3	»	»	250
	9	»	3	»	»	280
	10	»	3	»	»	310
	1	»	5	»	»	60
	2	»	5	»	»	110
	3	»	5	»	»	160
	4	»	5	»	»	210
	5	»	5	»	»	260
	6	»	5	»	»	310
	7	»	5	»	»	360
	8	»	5	»	»	410
	9	»	5	»	»	460
	10	»	5	»	»	510
	1	»	10	»	»	70
	2	»	10	»	»	130
	3	»	10	»	»	190
	4	»	10	»	»	250
	5	»	10	»	»	300
	6	»	10	»	»	360
	7	»	10	»	»	420
	8	»	10	»	»	480
	9	»	10	»	»	540
	10	»	10	»	»	600
	1	»	50	»	»	295
	1	»	100	»	»	385
	1	»	250	»	»	550
	1	»	500	»	»	750
	1	»	1000	»	»	1.060
Soluzione di sodio cloruro 3% (fialoni o flaconi)	1	»	250	»	»	560
	1	»	500	»	»	760
	1	»	1000	»	»	1.070
Soluzione di sodio cloruro 5% (fialoni o flaconi)	1	»	250	»	»	560
	1	»	500	»	»	760
	1	»	1000	»	»	1.070
Soluzione di glucosio 5% (fiale o flaconi)	1	»	3	»	»	40
	2	»	3	»	»	70
	3	»	3	»	»	100
	4	»	3	»	»	130
	5	»	3	»	»	160
	6	»	3	»	»	190
	7	»	3	»	»	220
	8	»	3	»	»	250
	9	»	3	»	»	280

Soluzione di glucosio 5% (fiale o flaconi)	10	f. da	3	ml	L.	310
	1	»	5	»	»	60
	2	»	5	»	»	110
	3	»	5	»	»	160
	4	»	5	»	»	210
	5	»	5	»	»	260
	6	»	5	»	»	310
	7	»	5	»	»	360
	8	»	5	»	»	410
	9	»	5	»	»	460
	10	»	5	»	»	510
	1	»	10	»	»	70
	2	»	10	»	»	130
	3	»	10	»	»	190
	4	»	10	»	»	250
	5	»	10	»	»	300
	6	»	10	»	»	360
	7	»	10	»	»	420
	8	»	10	»	»	480
	9	»	10	»	»	540
	10	»	10	»	»	600
	1	»	50	»	»	295
	1	»	100	»	»	395
	1	»	250	»	»	560
	1	»	500	»	»	760
	1	»	1000	»	»	1.070
Soluzione di glucosio 10% (fiale o flaconi)	1	»	3	»	»	45
	2	»	3	»	»	75
	3	»	3	»	»	105
	4	»	3	»	»	135
	5	»	3	»	»	165
	6	»	3	»	»	195
	7	»	3	»	»	225
	8	»	3	»	»	255
	9	»	3	»	»	285
	10	»	3	»	»	315
	1	»	5	»	»	65
	2	»	5	»	»	115
	3	»	5	»	»	165
	4	»	5	»	»	215
	5	»	5	»	»	265
	6	»	5	»	»	320
	7	»	5	»	»	370
	8	»	5	»	»	420
	9	»	5	»	»	475
	10	»	5	»	»	530
	1	»	10	»	»	80
	2	»	10	»	»	140
	3	»	10	»	»	200
	4	»	10	»	»	260
	5	»	10	»	»	320
	6	»	10	»	»	380
	7	»	10	»	»	440
	8	»	10	»	»	500
	9	»	10	»	»	565
	10	»	10	»	»	630
	1	»	50	»	»	305
	1	»	100	»	»	410
	1	»	250	»	»	580
	1	»	500	»	»	785
	1	»	1000	»	»	1.100
Soluzione di glucosio 33% (fiale o flaconi)	1	»	3	»	»	50
	2	»	3	»	»	80
	3	»	3	»	»	110
	4	»	3	»	»	140
Soluzione di glucosio 33% (fiale o flaconi)	5	f. da	3	ml	L.	170
	6	»	3	»	»	210
	7	»	3	»	»	240
	8	»	3	»	»	275
	9	»	3	»	»	310
	10	»	3	»	»	340
	1	»	5	»	»	70
	2	»	5	»	»	120
	3	»	5	»	»	170
	4	»	5	»	»	220
	5	»	5	»	»	275
	6	»	5	»	»	335
	7	»	5	»	»	385
	8	»	5	»	»	435
	9	»	5	»	»	490
	10	»	5	»	»	540
	1	»	10	»	»	85
	2	»	10	»	»	145
	3	»	10	»	»	210
	4	»	10	»	»	275
	5	»	10	»	»	340
	6	»	10	»	»	400
	7	»	10	»	»	465
	8	»	10	»	»	530
	9	»	10	»	»	600
	10	»	10	»	»	670
	1	»	50	»	»	340
	1	»	100	»	»	445
	1	»	250	»	»	645
	1	»	500	»	»	875
	1	»	1000	»	»	1.230

SCIROPPI, EMULSIONI, POZIONI E SOSPENSIONI

Emulsione di olio di paraffina	200	g	L. 340
Emulsione di olio di paraffina con fenolftaleina	200	»	» 340
Pozione di altea composta per bambini	200	»	» 300
Pozione di altea composta per adulti	200	»	» 350
Pozione amara	200	»	» 350
Sciroppo di bromoformio	200	»	» 350
Sciroppo di calcio e ferro con vitamina B12	100	»	» 290
Sciroppo di calcio lattofosfato	200	»	» 300
Sciroppo di codeina	150	»	» 320
Sciroppo di difenidrammina	200	»	» 320
Sciroppo di efedrina	200	»	» 350
Pozione di fenobarbitale	100	»	» 250
Sciroppo di ipecacuana	200	»	» 350
Sciroppo di lattocreosoto composto	200	»	» 340
Sciroppo di piperazina	200	»	» 380
Sciroppo polibromurato	200	»	» 300
Sciroppo di poligala composto	200	»	» 350
Pozione di potassio ioduro	200	»	» 350
Sciroppo di potassio solfoguaiacolato composto	200	»	» 380
Pozione di rabarbaro composto con metionina e colina	200	»	» 450
Sospensione solfamidica per bambini (granulato)	30	»	» 400
Sospensione trisolfamidica per bambini (granulato)	30	»	» 380

SOLUZIONI

Soluzione alcoolica di acido salicilico	20	g	L. 220
Alcool iodato	10	ml	» 200
Soluzione antimicotica solforata	200	»	» 290
Soluzione di blu di metilene	50	»	» 200

Soluzione alcoolica di canfora . . .	100 g	L. 320
Soluzione di cetrimide	100 ml	» 260
Soluzione di cristalvioletto . .	50 »	» 240
Soluzione di fucsina fenica	30 »	» 210
Soluzione glicerica di iodio . . .	20 g	» 200
Soluzione alcoolica di iodio	20 »	» 350
Soluzione di salolo e mentolo . .	50 »	» 300
Soluzione zinco-cuprica . . .	200 »	» 300

SUPPOSITORI

Compresse vaginali di diiodossichinolina	n. 10	L. 280
Compresse vaginali di nitrofurazone	» 10	» 280
Ovuli di acido lattico .	» 6	» 300
Ovuli di ammonio solfoittiolato . .	» 6	» 300
Ovuli di argento proteinato . . .	» 6	» 320
Ovuli di stilbestrolo . .	» 6	» 350
Supposte di amminofenazone 200 mg per bambini	» 6	» 280
Supposte di amminofenazone 500 mg	» 6	» 300
Supposte di amminofillina .	» 6	» 280
Supposte di amminofillina con efedrina	» 6	» 260
Supposte di amminofillina con papaverina .	» 10	» 350
Supposte antiemorroidali	» 6	» 300
Supposte antispastiche .	» 6	» 300
Supposte balsamiche per bambini	» 6	» 250
Supposte balsamiche per adulti . .	» 6	» 300
Supposte di bismuto	» 6	» 300
Supposte chinin balsamiche per adulti	» 6	» 320
Supposte chinin balsamiche per bambini	» 6	» 250
Supposte di fenilbutazone . .	» 6	» 330
Supposte di fenilbutazone composto	» 6	» 330
Microclismi di glicerina . .	» 6	» 250
Supposte di glicerina per adulti	» 6	» 180
Supposte di glicerina per bambini	» 10	» 180
Supposte di glicerina per lattanti	» 10	» 170
Supposte di solfadimetossina 1 g .	» 6	» 400
Supposte di solfadimetossina 500 mg .	» 6	» 320
Supposte di solfametossipiridazina 1 g	» 6	» 400
Supposte di solfametossipiridazina 500 mg	» 6	» 320

Visto, il Ministro per la Sanità
COLOMBO

(5820)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1974.

Esenzione del deposito-previo per le importazioni di prodotti del settore suinicolo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernenti disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 121/67 del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni suine;

Vista la decisione dell'8 maggio 1974 della commissione della Comunità economica europea con la quale il Governo italiano è stato autorizzato ad adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108 del trattato di Roma;

Vista la decisione del 21 giugno 1974 della Commissione della Comunità economica europea con la quale viene modificata la decisione dell'8 maggio 1974 per quanto riguarda il settore delle carni suine;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive da qualsiasi origine e provenienza dei prodotti del settore suinicolo, di seguito indicati, non sono soggette al regime del deposito-previo, previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974.

01.03 A II: Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura;

02.01 A III a): Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate;

ex 02.01 B II: Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate;

ex 02.05: Lardo compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato;

02.06 B: Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate;

15.01 A: Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi;

ex 16.01: Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue contenenti carni o frattaglie della specie suina;

ex 16.02 A II: Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale;

ex 16.02 B II: Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni e frattaglie della specie suina domestica.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a partire dal 24 giugno 1974 e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(5819)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.
Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 16 luglio 1974;

Ritenuta l'urgenza di disporre l'emissione di cartelle fino a lire 250 miliardi di capitale nominale;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata più brevemente sezione autonoma, di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive lire 250 miliardi.

L'emissione può aver luogo in più riprese, in corrispondenza della concessione di prestiti fino ai 20 anni ai comuni e alle provincie richiedenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo netto del 9% decorrente dal 1° luglio 1974 pagabile in due rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno. Per le operazioni effettuate nel corso dell'anno si fa luogo agli opportuni conguagli sia con i mutuatari, sia con i sottoscrittori delle cartelle.

Ai titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme dell'art. 17 del regolamento n. 1151 succitato, per quanto non di diverso sia stabilito dal presente decreto.

Con propri successivi decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono determinate la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi, da emettersi in rappresentanza delle cartelle.

Art. 2.

Le cartelle hanno il valore nominale unitario di L. 1.000.000.000 e sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, unitari e da titoli nominativi che possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore hanno una numerazione progressiva; i titoli nominativi (certificati e dichiarazioni provvisorie) hanno pure una numerazione progressiva propria, e portano l'indicazione delle cartelle che rappresentano. Non sono ammesse riunioni e divisioni dei titoli al portatore.

I titoli al portatore sono emessi con un foglio contenente tante cedole il cui importo complessivo non superi il capitale nominale del titolo.

Le cartelle sono ammortizzabili alla pari, in corrispondenza al rimborso dei mutui per i quali sono emesse, in un periodo di 20 anni decorrente dal 1° luglio 1974 mediante estrazione a sorte annuali da effettuarsi nel mese di maggio.

Le cartelle sorteggiate cessano di fruttare interessi allo scadere del semestre in cui si è verificata la loro estrazione e sono rimborsabili dal 1° luglio successivo, al valore nominale.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 dell'art. 2 del precedente decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 3.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e su quelli nominativi viene effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, in esecuzione delle norme di cui al capo VI del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rimborso delle cartelle sorteggiate viene parimenti effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, dietro esibizione dei titoli al portatore che le rappresentano, con le norme e le modalità vigenti per titoli redimibili del debito pubblico, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366.

In relazione alle esigenze proprie della elaborazione automatica di titoli e cedole predisposti per la lettura magnetica, potranno essere impartite disposizioni particolari per l'annullamento delle cedole e dei titoli stessi nonchè le altre disposizioni che fossero ritenute opportune.

Le pratiche di rimborso delle cartelle sorteggiate rappresentate da titoli nominativi, si effettuano, ai sensi dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenziale 27 agosto 1916, n. 1151, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, le quali sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere le relative domande alla sezione autonoma.

Per la provincia di Roma dette operazioni sono curate dall'ufficio ricevimento presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Per i titoli e le cedole deteriorati o sospetti di illegittimità si osservano le disposizioni di cui al precedente decreto 28 maggio 1971, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 4.

A titolo di compenso delle spese di amministrazione le annualità dovute dagli enti mutuatari sono aumentate di una aliquota dello 0,40% per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Art. 5.

Le cartelle ed i relativi interessi fruiscono dei privilegi e benefici previsti per i titoli del debito pubblico dello Stato e sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte di successione;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamenti di ufficio, anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I titoli suddetti sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

Art. 6.

La somministrazione dei prestiti concessi con le cartelle di cui al presente decreto potrà essere fatta mediante consegna delle cartelle agli enti mutuatari i quali saranno tenuti a collocarle ad un prezzo non inferiore a L. 92 per ogni cento lire di capitale nominale, comprensivo di qualsiasi altro onere, nessuno escluso od eccettuato.

La somministrazione del prestito potrà anche effettuarsi mediante consegna di dichiarazioni provvisorie o certificati nominativi intestati direttamente al creditore designato dall'ente mutuatario, il quale li riceverà accreditando all'ente stesso il prezzo come sopra concordato, più l'eventuale pro-rata degli interessi semestrali, nonché l'eventuale sopravanzo del prodotto della alienazione delle cartelle stesse sulla somma effettiva del mutuo o della quota di mutuo autorizzato.

Per la parte del prestito non prontamente somministrabile si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 7.

Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8, primo, secondo, terzo e quarto comma, del precedente decreto in data 28 maggio 1971 più volte citato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1974
Registro n. 13 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 17

(6058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Maria Santissima della Macchia », in Buonalbergo.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1974 il rag. Ernesto Manco è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Maria Santissima della Macchia », in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito notaio Enrico Marinaro 20 settembre 1964, repertorio n. 91001, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(5620)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa L.E.S.P.A. - Lavori edili stradali pulizia affini, in Boscoreale, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1974 il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa L.E.S.P.A. - Lavori edili stradali pulizia affini, in Boscoreale (Napoli), in sostituzione del sig. Marino Del Giudice, deceduto.

(5621)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei Lavoratori di Secondigliano, in Secondigliano, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1974 il rag. Michele Serrao è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei Lavoratori di Secondigliano, in Secondigliano (Napoli), in sostituzione del sig. Marino Del Giudice, deceduto.

(5622)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Sant'Abbondio - Soc. cooperativa a r.l. », in Como

Con decreto ministeriale 3 luglio 1974 la società cooperativa di consumo « Sant'Abbondio - Soc. cooperativa a r.l. », in Como, costituita per rogito Giuriani in data 24 giugno 1950, 4424 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carmine Aprea.

(5665)

Scioglimento della società cooperativa a r.l. « Consorzio generale per la tutela e l'incremento della pesca nella laguna di Varano », in Cagnano Varano.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1974 la società cooperativa a r.l. « Consorzio generale per la tutela e l'incremento della pesca nella laguna di Varano », in Cagnano Varano (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 11 novembre 1963, 13145 di rep. è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Celestino Scarimboli.

(5666)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa Croce del Sud » a r. l., in Napoli

Con decreto ministeriale 3 luglio 1974 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa Croce del Sud » a r.l. in Napoli, costituita per rogito Vitolo in data 11 febbraio 1960, 17731 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Montuori.

(5667)

Scioglimento della società cooperativa del comune di Gosaldo, già Cooperativa di consumo di Gosaldo, a r. l., in Gosaldo.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1974 la società cooperativa del comune di Gosaldo, già Cooperativa di consumo di Gosaldo, a r.l., in Gosaldo (Belluno), costituita per rogito Tessari in data 6 marzo 1920, 2463 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Zanin.

(5668)

Avviso di rettifica

Nei titoli dei decreti ministeriali 16 maggio 1974, 17 maggio 1974, 18 maggio 1974, 19 maggio 1974 concernenti la « Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 28 maggio 1974 sono apportate le seguenti modifiche:

la proroga indicata in *diciotto* mesi viene corretta in *quindici* mesi;

la proroga indicata in *ventuno* mesi viene corretta in *diciotto* mesi;

la proroga indicata in *ventiquattro* mesi viene corretta in *ventuno* mesi;

la proroga indicata in *ventisette* mesi viene corretta in *ventiquattro* mesi.

(5664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 143, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 27 giugno 1966 dall'I.T.P. Manigrasso Ciro, avverso il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Lecce, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 maggio 1955, n. 160, ha respinto, in data 4 maggio 1966 il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione del capo d'istituto 28 settembre 1965, n. 3058.

(5623)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 240, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Lidia Taglione Ascione, ordinaria di geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale « L. Savoia, Duca degli Abruzzi » di Roma, distaccata in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, avverso il provvedimento ministeriale 5 giugno 1972, n. 686, riguardante il recupero di somme percepite per prestazioni complementari.

(5661)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 339, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti dagli ingegneri Cambi Renzo e Cessari Federico, avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla commissione provinciale operante, ai sensi dell'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, presso il provveditorato agli studi di Pisa, in ordine ai gravami dagli stessi presentati avverso l'inclusione dei professori Puntoni ed Elenzini nella graduatoria degli abilitati aspiranti ad incarichi di insegnamento di impianti elettrici e disegno ecc. (graduatoria 40) negli istituti tecnici industriali della provincia di Pisa per l'anno scolastico 1970-71.

(5759)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Agabiti Tullio, avverso il provvedimento ministeriale 11 novembre 1971, n. 6118/1, di esclusione dal concorso a settantaquattro posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri indetto, con decreto ministeriale 14 giugno 1969.

(5760)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 250, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Adamo Paolo, insegnante tecnico pratico addetto all'ufficio tecnico dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo, avverso il provvedimento ministeriale 15 febbraio 1968, n. 14639, con il quale veniva rigettata la richiesta del ricorrente di retribuzione supplementare per le prestazioni fornite oltre l'orario d'obbligo.

(5761)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 247, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Garufi Antonino, avverso la decisione n. 70 del 7 dicembre 1965, adottata dalla commissione dei ricorsi di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di mancata nomina presso l'Istituto tecnico nautico « C. Duilio » di Messina.

(5884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.524.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2461/M)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.726.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2462/M)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.136.530 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2463/M)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.092.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2464/M)

Autorizzazione al comune di Pietramontecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pietramontecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.711.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2465/M)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.705 870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2466/M)

Autorizzazione al comune di Frosolone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 il comune di Frosolone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.435.089 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2467/M)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pesche (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.947.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2468/M)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.167.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2469/M)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58 125.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2470/M)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.629 030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(2471/M)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.483.229 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2472/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 18.012.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2473/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.106.950 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2474/M)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.013.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2475/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 40.224.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2476/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Cedro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Santa Maria del Cedro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.671.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2477/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 34.118.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2478/M)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 il comune di Scala Coeli (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.595.643 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2479/M)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.046.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2480/M)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.963.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2481/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 il comune di Spezzano Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.861.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2482/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 19 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,40	643,40	643,20	643,40	643 —	643,40	643,20	643,40	643,40	643,80
Dollaro canadese	657,80	657,80	657 —	657,80	656 —	657,75	657,30	657,80	657,80	657,80
Franco svizzero	217,50	217,50	217,50	217,50	218 —	217,40	217,50	217,50	217,50	217,50
Corona danese	108,95	108,95	109 —	108,95	108,80	108,90	108,80	108,95	108,95	108,95
Corona norvegese	119,58	119,58	119,70	119,58	119,50	119,55	119,60	119,58	119,58	119,58
Corona svedese	147,35	147,35	147,20	147,35	147,25	147,30	147,30	147,35	147,35	147,35
Fiorino olandese	244,75	244,75	244,50	244,75	244,70	244,70	244,48	244,75	244,75	244,75
Franco belga	17,0175	17,0175	17 —	17,0175	16,99	17,02	17,02125	17,0175	17,01	17,01
Franco francese	134,88	134,88	134,90	134,88	134,70	134,85	134,80	134,88	134,88	134,88
Lira sterlina	1538 —	1538 —	1538 —	1538 —	1536 —	1538 —	1537,60	1538 —	1538 —	1538 —
Marco germanico	252,45	252,45	252,30	252,45	252,10	252,40	252,40	252,45	252,45	252,45
Scellino austriaco	35,51	35,51	35,55	35,51	35,40	35,55	35,495	35,51	35,56	35,56
Escudo portoghese	25,76	25,76	25,80	25,76	25,65	25,75	25,75	25,76	25,76	25,76
Peseta spagnola	11,305	11,305	11,35	11,305	11,28	11,30	11,305	11,305	11,30	11,30
Yen giapponese	2,222	2,222	2,27	2,222	2,21	2,22	2,2175	2,222	2,22	2,22

Media dei titoli del 19 luglio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	85,500
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,725
» 5 % (Ricostruzione)	85,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,625
» 5 % (Città di Trieste)	84,500
» 5 % (Beni esteri)	82,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,925
» 5,50 % » » 1968-83	83,225
» 5,50 % » » 1969-84	85,275
» 6 % » » 1970-85	85,575
» 6 % » » 1971-86	88,675
» 6 % » » 1972-87	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	643,30
Dollaro canadese	657,55
Franco svizzero	217,50
Corona danese	108,875
Corona norvegese	119,59
Corona svedese	147,325
Fiorino olandese	244,615
Franco belga	17,019
Franco francese	134,84
Lira sterlina	1537,80
Marco germanico	252,425
Scellino austriaco	35,502
Escudo portoghese	25,755
Peseta spagnola	11,305
Yen giapponese	2,22

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973, n. 2131 è stato approvato l'atto n. 92842 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione e l'alienazione a Menna Arcangela, nata a Scerni il 27 luglio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 120, riportate in catasto alle particelle numeri 11 parte e 412 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 147 e 148.

(5798)

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1973, n. 2132, è stato approvato l'atto n. 92843 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Antonio, nato a Scerni il 20 maggio 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 5.790, riportate in catasto alle particelle numeri 49 parte, 509 e 4 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 172 e 173.

(5799)

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1973, n. 2134, è stato approvato l'atto n 92845 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Nicolantonio, nato a Scerni il 23 marzo 1942, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 2.490, riportata in catasto alla particella n. 530 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il numero 176/*b*.

(5792)

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1973, n. 2129, è stato approvato l'atto n 92840 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Giuseppe, nato a Scerni il 23 maggio 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 2.590, riportata in catasto alle particelle numeri 523 e 526 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il numero 174.

(5793)

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1973, n. 2135, è stato approvato l'atto n 92846 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Domenica, nata a Scerni il 29 novembre 1944, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 2.490, riportata in catasto alla particella n. 2 del foglio di mappa n 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il numero 176/*a*.

(5794)

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973, n. 2136, è stato approvato l'atto n. 92847 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Rita, nata a Scerni il 4 febbraio 1947, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 2.300 riportata in catasto alla particella n. 531 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il numero 176/*c*.

(5795)

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973, n. 2130, è stato approvato l'atto n. 92841 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Candilo Severino, nato a Scerni il 12 novembre 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni esteso mq. 5.050, riportate in catasto alle particelle numeri 113 parte, 413 e 501 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 149, 150 e 177.

(5796)

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1974, n. 2137, è stato approvato l'atto n. 92848 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Mario, nato a Scerni il 4 settembre 1943, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 4.315, riportate in catasto alle particelle numeri 64 parte, 518, 5 parte e 505 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 186, 187, 189 e 190.

(5797)

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, n. 2133, è stato approvato l'atto n. 92844 di rep. dell'11 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Candilo Remo, nato a Scerni il 25 maggio 1937, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 22.800, riportate in catasto alle particelle numeri 233 parte, 234 parte e 441 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 83 e 84.

(5800)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

L'art 23 della convenzione 10 aprile 1958 con la società di navigazione «Partenopea», in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore «B» (Isole partenopee e pontine), approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 19 luglio 1958, è da ritenersi composto di quattro commi.

Il primo comma, infatti, termina con le parole «... tabella (allegato 1).», mentre il secondo comma inizia con le parole «Ai fini della ....».

(5514)

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 27 giugno 1974, n. 4965, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna, relativa ad insediamento dell'edificio destinato a scuola materna in località Ponte Nuovo, via 55 Martiri, del capoluogo del comune stesso.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Ravenna a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(5766)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di agente in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 384, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di agente in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di agente in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1973, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Ricotta dott. Pasquale, dirigente superiore.

Membri:

D'Alanno dott. Ulderico, primo dirigente;

Ronchi dott. Giuseppe, direttore di sezione;

Bufardeci prof. Salvatore, ordinario di agronomia e coltivazione presso l'istituto tecnico agrario « Garibaldi » di Roma;

Del Bravo prof. Renzo, ordinario di economia rurale e diritto agrario presso l'istituto tecnico agrario « Garibaldi » di Roma.

Segretario:

Bellocchio dott. Antonio, consigliere.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice viene aggregato quale membro aggiunto per il colloquio relativo ad argomenti di « ippologia e ippotecnia », il ten. col. vet. s.p.e. Corrado Armando.

Art. 3.

Ai componenti dell'anzidetta commissione, non dipendenti dall'Amministrazione della difesa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ed all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1974
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 131

(5633)

Graduatoria degli idonei al concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1973, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1973, registro n. 14 Difesa, foglio n. 299;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1973, registro n. 26 Difesa, foglio n. 106;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, con il quale vengono sostituiti due membri della commissione esaminatrice del concorso in argomento, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1973, registro n. 26 Difesa, foglio n. 102;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Sciarretta Claudio	punti	28,16
2. D'Errico Marcello	»	27,00
3. Pasteur Federico	»	26,83
4. Rosichini Franco	»	26,72
5. Defraia Efisio	»	26,22
6. Girardi Francesco (nato il 1° ottobre 1954)	»	24,55
7. Naddeo Flavio (nato l'8 gennaio 1955)	»	24,55
8. Girardi Domingo	»	24,33
9. Cresci Nicola	»	24,11
10. Izzi Franco	»	24,05
11. Fiotta Sergio	»	23,16
12. d'Aniello Felice	»	23,00
13. Correale Stefano	»	22,77
14. Pozzi Angelo	»	22,61
15. Tomaselli Giovanni	»	22,60
16. Di Ruzza Di Ruzza Tonino	»	22,33
17. Colella Giuseppe	»	22,05
18. Troya Enrico	»	21,39
19. Agostini Paolo	»	21,16
20. Calore Francesco	»	21,05
21. Ceraolo Tindari	»	21,00
22. Papa Franco	»	20,33
23. Cambiaggi Luigi	»	19,94
24. Savastano Domenico	»	19,66
25. Barletta Pasquale	»	19,61
26. Parri Dino	»	18,11

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 2° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Oliva Luigi	punti	27,63
2. Palombo Giovanni	»	27,44
3. Rondina Flavio	»	24,72
4. Rinaldi Antonio	»	24,25
5. Fabbro Claudio	»	23,41

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1974
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 1

(5768)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 11 gennaio 1974 con la quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva dell'I.C.E.;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 29 maggio 1974;

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero 14 giugno 1974, n. 210146;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva dell'I.C.E. è costituita come segue:

Presidente:

Di Giambattista dott. Emidio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Branzanti prof. Carlo Edoardo;
Scaramuzzi prof. Franco;
Di Gaetano dott. Sebastiano;
Morelli dott. Lido;
Attalla dott. Luciano.

Membri aggiunti:

Amato prof. Antonio;
Mormile prof. Mario;
Cicchitelli prof.ssa Maria;
Quattrocchi prof. Luigi.

Segretario:

La Torre dott. Michele, direttore di sezione.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(5736)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione all'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1972, concernente l'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1973;

Accertato che il dott. Gota Francesco, incluso al n. 43 del citato decreto, è nato a Quargnento il 28 ottobre 1939 anzichè a Quarагneto il 18 ottobre 1939;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 43 dell'elenco degli aiuti di immunoematologia e servizio trasfusionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1973 a fianco del nominativo Gota Francesco leggasi nato a Quargnento il 28 ottobre 1939 anzichè Quaragneto il 18 ottobre 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5631)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38-39 del 20-27 settembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 27, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 5 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 28, con il quale è stato dichiarato il vincitore del predetto concorso.

(5527)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 2191 del 13 dicembre 1971, con cui veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1971;

Vista la propria deliberazione n. 4335 del 24 luglio 1973, relativa alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei del concorso di cui alle premesse:

1. Bagnoni Egisto . . . . punti 55,88 su 100

2. — Con separata delibera sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, a quello della prefettura di Pistoia ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Pistoia è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Firenze, addì 14 febbraio 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1321 del 14 febbraio 1974, relativa all'approvazione delle risultanze finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1971;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dall'unico concorrente idoneo dott. Bagnoni Egisto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
A voti unanimi;

Delibera:

Il dott. Bagnoni Egisto è dichiarato vincitore della condotta medica unica di Montale.
La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, a quello della prefettura di Pistoia e del comune interessato.

Il medico provinciale di Pistoia è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Firenze, addì 6 marzo 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(5811)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa-Carrara

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Massa-Carrara in data 5 luglio 1971, relativo al bando di concorso per le condotte mediche ed ostetriche vacanti al 30 novembre 1970 in quella provincia;
Vista la propria deliberazione n. 927 del 20 febbraio 1973, relativa alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per le condotte mediche;
Visti gli atti rimessi dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1968, n. 296;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
A voti unanimi;

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per condotte mediche vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1970:

1. Giovannini Francesco . punti 53,286
2. Mori Oreste . . . . » 52,686

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Massa-Carrara e dei comuni interessati.
Il medico provinciale di Massa-Carrara è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Firenze, addì 13 marzo 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2235 in data odierna relativa all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1970;
Viste le domande presentate dai singoli candidati e considerato l'ordine di preferenza delle sedi dagli stessi indicato;
Visto l'art. 55 del regio decreto 12 marzo 1935, n. 28;
Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 482;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
A voti unanimi;

Delibera:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Giovannini Francesco: Massa Montagna Alta;

2) Mori Oreste: Fivizzano-Soliera.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Massa-Carrara e dei comuni interessati.
Il medico provinciale di Massa-Carrara è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale cui provvederà il dipartimento affari generali e del personale della giunta.

Firenze, addì 13 marzo 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(5770)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 597 del 10 ottobre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Varese al 30 novembre 1971;

Visto il decreto n. 200/San. del 9 aprile 1974, con il quale sono stati ammessi trentasette candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 546/San. in data 23 ottobre 1973;

Ritenuto la regolarità degli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 3 maggio 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Mottin Celestino . . . . punti 65,540
2. Bellini Gian Piero . . . . » 56,813
3. Garanzini Angelo . . . . » 56,000
4. Galbiati Francesco . . . . » 55,500
5. Manzoni Paolo . . . . » 54,500
6. Fanchini Giuseppe . . . . » 54,000
7. Sirtori Marco . . . . » 53,500
8. Molla Lucio . . . . » 53,470
9. Paterlini Artemio . . . . » 52,000
10. Castelli Guido . . . . » 51,500
11. Casella Pier Arnaldo . . . . . . » 51,000
12. Ricci Bruno . . . . » 50,500
13. Giorgioni Adriano . . . . » 50,000
14. Gastaldi Riccardo . . . . » 49,500
15. Pinza Danilo . . . . » 49,000
16. Nicoletti Giovanni . . . . » 48,500
17. Colnago Giuseppe . . . . » 48,000
18. Monfrini Eugenio . . . . » 47,500
19. Gallina Guido . . . . » 47,000
20. Giacosa Pietro . . . . » 46,500
21. Ferrario Provvido . . . . » 46,000
22. Campesato Vincenzo . . . . . . » 45,500
23. Prever Bruno . . . . » 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 21 maggio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 278 in data 21 maggio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Varese al 30 novembre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 in data 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Celestino Mottin è dichiarato vincitore del concorso in premessa ed assegnato al consorzio veterinario di Lonate Pozzolo.

Il presidente del consorzio veterinario di Lonate Pozzolo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 21 maggio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(5741)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 aprile 1972, n. 4031, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1971;

Visto il decreto 4 gennaio 1974, n. 00024, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1 Polillo Pasquale	punti	68,629
2. Dattolo Salvatore	»	62,166
3. Lucà Mario	»	61,320
4. Galati Nicola	»	61,210
5. Manduca Alfonso	»	61,188
6. Dima Stanislao	»	60,900
7. Mirenzi Gaetano	»	60,000
8. Falvo Francesco Orlando	»	59,330
9. Pitaro Giuseppe	»	59,200
10. Gravina Arnaldo	punti	59,083
11. Minà Domenico	»	58,103
12. Oliverio Pietro	»	57,167
13. Scarpino Bruno	»	55,493
14. Baldo Michele	»	53,283
15. Dattolo Giuseppe	»	50,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 17 giugno 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 17 giugno 1974, n. 4760, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1971;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Polillo Pasquale: Crucoli I;
2) Dattolo Salvatore: Rocca di Neto;
3) Lucà Mario: Dinami I;
4) Galati Nicola: Olivadi;
5) Manduca Alfonso: Cardinale (frazione Novalba);
6) Dima Stanislao: Cerenzia;
7) Mirenzi Gaetano: Pentone;
8) Falvo Francesco Orlando: Platania I;
9) Pitaro Giuseppe: Torre di Ruggiero;
10) Gravina Arnaldo: Carlopoli (Castagna);
11) Minà Domenico: Platania II;
12) Oliverio Pietro: Martirano Lombardo;
13) Scarpino Bruno: Argusto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 17 giugno 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 324 del 20 gennaio 1973 modificato con decreto n. 3208 del 18 giugno 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;

Visto il successivo proprio decreto n. 321 del 10 febbraio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Mariani Ideale . . . . . punti 56,984 su 100

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 26 giugno 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4265 del 26 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;
Vista la domanda dell'unica concorrente idonea nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

L'ostetrica Mariani Ideale è dichiarata vincitrice del concorso indicato in premessa per la sede di Maenza.

Il sindaco del comune di Maenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 26 giugno 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(5772)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 594 del 10 dicembre 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1973;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le designazioni pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Ascoli Piceno e dall'ordine dei veterinari della provincia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:
Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto, dirigente regionale.

Componenti:
Squarcia dott. Gianfranco, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Travaglini dott. Giancarlo, veterinario provinciale in servizio presso la regione Marche;
Moretti prof. Bruno, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;
Barboni prof. Elio, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;
Capocasa dott. Ottavio, veterinario comunale di Montegranaro.

Segretario:
Sisto dott. Michele, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità comandato presso la regione Marche.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 1° luglio 1974

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(5687)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 16 aprile 1973, n. 1449, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania;
Visto il successivo decreto 15 febbraio 1974, n. 562, col quale sono stati nominati alcuni componenti della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il decreto 22 giugno 1974, n. 3892, col quale il medico provinciale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, ha nominato quale componente il prof. Arturo Mora direttore del pubblico macello di Bologna;
Ritenuto di dare atto con formale provvedimento della completa costituzione della commissione giudicatrice di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:
De Marco prof. dott. Giuseppe, primo dirigente Ministero della sanità.

Componenti:
Naccari dott. Stefano, veterinario provinciale superiore Ministero della sanità;
Piraneo dott. Vittorio, vice prefetto ispettore, prefettura di Catania;
Panebianco prof. Felice, direttore dell'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale, Università di Messina;
Farina prof. Renato, direttore dell'istituto malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, Università di Pisa;
Mora prof. Arturo, direttore del pubblico macello di Bologna.

Segretario:
Capalbo dott.ssa Alfonsina, consigliere del Ministero della sanità.

I lavori della commissione, che avranno sede in Catania, non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale e agli albi della prefettura e del comune di Catania.

Catania, addì 1° luglio 1974

Il veterinario provinciale: STALTARI

(5773)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2222 in data 27 febbraio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del consorzio fra i comuni di Crespano del Grappa, Possagno, Paderno del Grappa e Cavaso del Tomba, vacante al 30 novembre 1970;

Visto il proprio successivo decreto n. 2223 di pari data, con il quale la condotta in parola è stata assegnata al candidato risultato vincitore;

Vista la raccomandata espresso n. 0399 in data 25 giugno 1974, con la quale il dott. Antonio Bastasin, vincitore della condotta, ha esplicitamente rinunziato alla condotta medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935. n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2223 in data 27 febbraio 1974 citato in premessa, il dott. Cesare Avanzi è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario fra i comuni di Crespano del Grappa, Possagno, Paderno del Grappa e Cavaso del Tomba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 1° luglio 1974

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(5638)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 6 marzo 1971, n. 331, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del veterinario provinciale 4 gennaio 1974, n. 1225, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Ritenuto regolare lo svolgimento delle operazioni d'esame;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Cristoni Pietro . . . . punti 46,500
2. Rasori Paolo . . . . » 46,150
3. Vitale Leonardo . . . . » 45,150
4. Pacciani Amedeo . . . . » 45,000
5. Costi Vincenzo . . . . » 43,150
6. Bonomini Sandro . . . . » 42,500
7. Buldrini Luigi . . . . » 42,000
8. Maffezzoli Giorgio . . . . » 41,650
9. Campesato Vincenzo . . . . » 41,500
10. Bazzani Domenico . . . . » 41,500
11. Canti Massimo . . . . » 40,638
12. Minelli Francesco . . . . » 40,500
13. Cortellazzi Ernesto . . . . » 40,000
14. Morganti Roberto . . . . » 38,500
15. Montanari Cesare . . . . » 37,000
16. Paladini Giuseppe . . . . » 35,878

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 10 giugno 1974

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1974, n. 486, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, bandito con precedente decreto 6 marzo 1971, n. 331;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Vista la lettera in data 3 giugno 1974 al prot. dell'ufficio n. 485 del 10 giugno 1974 con la quale il dott. Paolo Rasori dichiara espressamente a priori di rinunciare all'assegnazione della sede che dovesse eventualmente spettargli in base alla graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Cristoni Pietro: Castel Guelfo, condotta unica;
2) Vitale Leonardo: S. Agata Bolognese, condotta unica.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 11 giugno 1974

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(5637)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1974, n. 15.

Integrazione della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1 « Norme sull'assistenza agli anziani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1974 n. 1 è autorizzata, a partire dall'anno 1974, la spesa annua di L. 400.000.000.

Il relativo onere per l'anno 1974 fa carico al cap. 260 « Contributi per l'assistenza domiciliare agli anziani ».

Per gli anni successivi si provvederà a stanziare la somma di L. 400.000.000 nei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 maggio 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1974, n. 16.

Sussidi a favore delle famiglie dei coltivatori o raccoglitori di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare forzati alla inattività dai provvedimenti anticolerici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di alleviare il grave disagio economico derivato alle famiglie dei coltivatori o raccoglitori di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare dalla forzata inattività conseguente all'ordinanza ministeriale 4 settembre 1973 recante provvedimenti volti a prevenire l'insorgere di infezioni coleriche, la regione Liguria corrisponde, a titolo di sussidio, un contributo di L 200.000 pro-capite ai titolari o contitolari delle imprese artigiane ed ai soci delle cooperative artigiane esercenti detta attività, nonché ai loro dipendenti e coadiutori.

Art. 2.

Per ottenere il contributo deve essere presentata domanda alla Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I titolari ed i contitolari delle imprese, ad eccezione dei soci delle cooperative, devono dimostrare di trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo allegando alla domanda certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la camera di commercio o al registro dei pescatori presso la capitaneria di porto, ovvero mediante apposito atto notorio; i coadiutori ed i dipendenti devono allegare una dichiarazione del datore di lavoro attestante detta loro qualità alla data del 2 settembre 1973.

Le domande dei soci delle cooperative devono essere trasmesse alla Regione tramite le cooperative stesse, le quali devono contestualmente trasmettere il certificato della loro iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio.

Il contributo è erogato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000.000. Al relativo onere si fa fronte mediante riduzione del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1974 e corrispondente istituzione del cap. 273 « Sussidi straordinari a favore delle famiglie di coltivatori o raccoglitori di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare ».

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 maggio 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: FERRARI

(5742)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1974, n. 17.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 19 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio del difensore civico ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Regione.

Le modalità di nomina del difensore civico, i suoi compiti, nonché l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale e gli enti e aziende dipendenti.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività rilevi che pratiche similari di altri cittadini si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.

Ha altresì la facoltà di accertare, di propria iniziativa, il normale corso di pratiche presso gli uffici di cui al primo comma e le eventuali disfunzioni degli uffici stessi nei rapporti con i cittadini.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione i ritardi o le irregolarità riscontrati.

Fra le modalità della delega di funzioni amministrative prevista dall'art. 64 dello statuto potrà essere contemplata l'applicazione delle norme previste dalla presente legge.

Art. 3.

Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della amministrazione regionale o degli enti e aziende dipendenti, ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa al presidente della giunta regionale. Trascorsi trenta giorni senza che abbia ricevuto risposta dall'ufficio competente o ne abbia ricevuta una soddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione ai competenti organi statutari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e per conoscenza ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi statutari interessati gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il difensore civico è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale.

La designazione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 5.

Il difensore civico deve essere elettore in un comune della Regione.

Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali provinciali e comunali;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'incarico del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza.

Art. 6.

Il difensore civico dura in carica cinque anni, non può essere riconfermato e decade comunque alla scadenza del suo mandato.

Può essere revocato con voto del consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il presidente del consiglio regionale convoca il consiglio per procedere alla designazione del successore.

La convocazione del consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.

Art. 7.

Il difensore civico invia, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente art. 3:

a) relazioni dettagliate al presidente della giunta regionale per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate al presidente del consiglio regionale perché ne dia comunicazione al consiglio nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;

c) relazione annuale dettagliata sulla attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti, al presidente del consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del consiglio.

Art. 8.

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i poteri previsti dall'art. 24 dello Statuto.

Art. 9.

Al difensore civico spetta la indennità di funzione stabilita per i consiglieri regionali.

Al difensore civico compete il rimborso mensile delle spese connesse alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede della Regione nelle seguenti misure lorde:

a) L. 50.000 per una distanza fino a 25 chilometri;

b) L. 100.000 per una distanza da 26 a 80 chilometri;

c) L. 150.000 per una distanza oltre gli 80 chilometri.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate sulla base del percorso ferroviario.

Il difensore civico può essere iscritto, a sua domanda, al fondo di previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973 n. 24.

Art. 10.

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale.

Spetta all'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 31 dello statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del consiglio regionale, all'organizzazione della segreteria dell'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico per l'espletamento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti copia di atti e documenti nonché notizie ed informazioni.

Art. 11.

L'indennità di funzione del difensore civico ed i rimborsi, di cui all'art. 9, sono imputati al capitolo 1 della rubrica « Spese per il consiglio regionale » categoria « Organi statutari » del bilancio della Regione per l'anno 1974 ed al corrispondente capitolo da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

Le spese necessarie al funzionamento della segreteria dell'ufficio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1974 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 giugno 1974

DAGNINO

(5743)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741910)